NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA (approvato con delibera del Presidente n. 206 del 29 novembre 2021)

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente codice di comportamento, di seguito "Codice", integra e specifica, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito "Codice generale", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, ai cui contenuti si fa integrale rinvio.
- 2. Il presente Codice integra il Piano triennale della prevenzione della corruzione e costituisce lo strumento per regolare le condotte dei dipendenti ed orientarle alla miglior cura dell'interesse pubblico basate su comportamenti di carattere generale:

| SPIRITO DI SERVIZIO | garantire il buon andamento e la correttezza dell'azione amministrativa |
|------------------------|---|
| | assicurare il corretto svolgimento dei compiti a cui si è preposti ai fini |
| | dell'interesse generale |
| INTEGRITA' | assicurare la correttezza dei comportamenti nei confronti di colleghi e soggetti esterni |
| | assicurare il massimo livello di trasparenza nella attività e nei rapporti con |
| | soggetti interni e esterni all'amministrazione |
| | evitare il possibile conflitto di interessi |
| RISERVATEZZA | garantire la riservatezza su informazioni "sensibili" di cui si è a conoscenza |
| | motivi professionali |
| | evitare di danneggiare l'immagine della pubblica amministrazione |
| EFFICIENZA | gestire il proprio lavoro verso la massima efficienza ed efficacia |
| | assicurare la qualità nei compiti assegnati e nei servizi erogati |
| | dimostrare la massima collaborazione e disponibilità nello scambio o nel trasferimento di informazioni |
| IMPARZIALITA' | garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa |
| | evitare l'abuso dei poteri (anche di rilevanza minima) di cui si è titolari |

- 3. Il presente Codice è pubblicato sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla rete intranet.
- 4. Le violazioni del Codice danno luogo a responsabilità disciplinare e saranno valutate sulla base delle norme previste dalla legge e dai CCNL vigenti.

Art.2 Ambito soggettivo di applicazione

- 1. Il Codice si applica ai dipendenti della Provincia di Cremona con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
- 2. Gli obblighi di condotta, in quanto compatibili, sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo dell'ente, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti dirigenti, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal Codice generale.
- 3. Il Codice viene comunicato a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e sottoscritto dai nuovi assunti/incaricati.
- 4. Le previsioni del Codice si estendono, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti interamente controllati o partecipati dalla Provincia di Cremona.

Art.3 Regali e altre utilità

- 1.Il dipendente non può accettare o sollecitare, a titolo di regalo, beni, facilitazioni economiche o non economiche, ospitalità o comunque altre utilità apprezzabili economicamente o socialmente o comunque d'interesse specifico del dipendente.
- 2. Solamente qualora il bene/altra utilità abbia un valore inferiore a Euro 100,00 (cento) e sia donato a mero titolo di cortesia o consuetudine, il dipendente ha facoltà di trattenerli.
- 3. Tale limite di valore è riferito all'anno solare per tutte le elargizioni riconducibili al medesimo soggetto; nel caso di regali o altre utilità provenienti da una pluralità di soggetti, è comunque stabilito un limite complessivo riferito all'anno solare di euro 300,00 (trecento).
- 4. Nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell'ente, il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il numero dei destinatari che ne beneficiano.
- 5. Dall'accettazione del bene a titolo di regalo non deve discendere l'obbligo morale di porre in essere un comportamento non oggettivo nei confronti del donatore.
- 6. In caso di valore stimato superiore a euro 100,00 (cento), il bene deve essere:
- restituito al donante, qualora il suo godimento sia limitato ad una sola persona
- conferito nella disponibilità dell'Ente, che deciderà le concrete modalità di devoluzione e/o utilizzo per i fini istituzionali.

Art.4 Collaborazione e incarichi

- 1. Il dipendente non deve accettare e, pertanto, non possono essere autorizzati, incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, che:
- a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;
- b) ricevano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate

personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;

- c) siano o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo.
- 2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'incarico o collaborazione, le verifiche e le valutazioni circa la sussistenza delle predette circostanze, con particolare riferimento alla assenza di conflitto di interessi, reale e potenziale, sono di competenza del Dirigente preposto al settore di appartenenza del dipendente interessato.

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

- 1. Il dipendente deve comunicare al dirigente di riferimento per iscritto e tempestivamente, comunque non oltre sette giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, esclusi i partiti politici e i sindacati, che svolgono attività che possano interferire, anche in via potenziale, con gli ambiti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza.
- 2. Si considerano tali gli ambiti di interesse sia analoghi che in contrasto con l'attività svolta dal servizio/ufficio di appartenenza.
- 3. Il dirigente, sentito il dipendente nei successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, valuta la compatibilità, rispetto alla attività svolta, dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente alle associazioni o organizzazioni, dandone esito con provvedimento motivato.
- 4. In caso di accertata incompatibilità, il dipendente dovrà essere trasferito ad altro ufficio/servizio, salvo che vengano meno le ragioni di incompatibilità a seguito di rinuncia del dipendente all'adesione come comunicata.
- 5. Il dirigente deve effettuare la comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Art. 6 Conflitto di interesse e obbligo di informazione

- 1. Per conflitto d'interesse, reale o attuale, s'intende il conflitto tra il dovere del lavoratore pubblico di prestare il proprio servizio per il perseguimento del pubblico interesse dell'Ente ed i propri interessi personali.
- 2. Il conflitto di interessi si qualifica come potenziale laddove l'interesse personale potrebbe evolversi con il conseguente rischio di interferire e confliggere con l'interesse pubblico.
- 3. Il dipendente è tenuto a dare comunicazione, per iscritto, degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse al dirigente del settore di appartenenza:
- a) all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio;
- b) entro dieci giorni dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto.
- 4. Il dirigente provvede con comunicazione destinata anche al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Art. 7 - Obbligo di astensione

1. Qualora il dipendente abbia rilevato un conflitto d'interesse, attuale o potenziale, ovvero qualora la fattispecie sottoposta a valutazione abbia avuto esito positivo, il medesimo dipendente, nei casi previsti dall'art. 7 del Codice generale, è tenuto ad astenersi da qualunque attività formale o non formale relativa all'oggetto in conflitto e a darne tempestiva informazione al dirigente di riferimento.

- 2. Il dipendente, inoltre, non può ricevere informazioni di alcuna natura circa il percorso della pratica che non siano formalmente pubbliche.
- 3. L'astensione del dipendente è disposta con atto del dirigente del settore di appartenenza, che ne indica le motivazioni e definisce lo specifico oggetto o attività e il periodo temporale.
- 4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un dirigente, è curata dal Direttore generale o, in mancanza, dal Segretario generale.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione e obbligo di segnalazione di illeciti (whistleblowing)

- 1. I destinatari del presente codice, per quanto di rispettiva competenza, hanno il dovere giuridico ed etico di fornire il proprio contributo per la prevenzione della corruzione, nella cui nozione sono da ricomprendere, oltre i comportamenti corruttivi in senso stretto e i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, anche tutti i comportamenti che, pur non punibili con sanzioni penali, violano i principi costituzionali del buon andamento e di imparzialità delle attività delle pubbliche amministrazioni, determinando un nocumento agli interessi pubblici e una cattiva amministrazione delle risorse pubbliche.
- 2. Il dipendente, in particolare, rispetta le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), presta la sua collaborazione al RPCT, provvedendo nei tempi e con le modalità dallo stesso fissate, a fornire le notizie, i dati e le relazioni richieste.
- 3. Specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT hanno i referenti per la prevenzione della corruzione, come individuati dal PTPCT.
- Essi coadiuvano il RPCT attuando le misure previste nel Piano di cui sono titolari, nonché riscontrano, nei tempi prescritti dal RPCT, qualsiasi richiesta finalizzata alla raccolta di dati e/o informazioni per la gestione di segnalazioni.
- 4. I Responsabili di Settore, in relazione alle attività dei rispettivi servizi di competenza, in particolare:
- collaborano nell'individuare le aree generali e le aree specifiche,
- individuano e mappano per ciascun processo i rischi corruttivi e devono valutarli secondo il metodo previsto nello stesso PTPCT prevedendo le misure utili a contrastare i correlati rischi
- coordinano e verificano l'attuazione e il monitoraggio delle misure generali e specifiche;
- devono programmare e attuare la formazione propria e dei dipendenti incardinati nella rispettiva struttura nelle materie afferenti ai servizi di competenza, in particolare in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- devono verificare il regolare assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e smi;
- devono tenere conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.
- La violazione dei suddetti obblighi, nei casi ritenuti di particolare gravità dal RPCT, comporta responsabilità disciplinare.
- 5. In osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 54 bis del decreto legislativo n.165/2001, il dipendente segnala al RPCT eventuali situazioni di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro utilizzando la piattaforma informatizzata per la segnalazione delle condotte illecite tramite il collegamento al seguente indirizzo: https://violazioni.provincia.cremona.it
- I contenuti inseriti vengono trasmessi in formato crittografato al RPCT. con garanzia e tutela

dell'anonimato. La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990.

Se la segnalazione riguarda il RPCT, il dipendente potrà indirizzare la stessa direttamente all'ANAC con le modalità previste da questo organismo.

La violazione dei doveri generali e specifici di collaborazione con il RPCT comporta responsabilità disciplinare.

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità

- 1. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza vigente sezione specifica trasparenza.
- 2. In ogni caso, il dipendente, per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal dirigente, assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
- 3. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dagli obblighi di pubblicazione previsti nel PTPCT a cura dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, opportunamente identificati, per ogni settore di appartenenza.
- 4. Il dipendente presta la massima collaborazione, in particolare, nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia nella sezione attualmente denominata "Amministrazione Trasparente".
- 5. In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e dal Piano per la trasparenza, il RPCT, nei casi ritenuti più gravi, segnala l'infrazione anche all'ufficio per i procedimenti disciplinari.
- 6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale nel rispetto delle circolari adottate.

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati

- 1. Il dipendente, per la peculiarità della funzione, deve tenere, nei rapporti privati, un comportamento che non compromette l'immagine dell'Ente nei confronti della collettività.
- 2. Pertanto, il dipendente non esprime giudizi o apprezzamenti di carattere lesivo della immagine dell'Ente.
- 3. Il comportamento, inoltre, deve essere tale da non sollevare dubbi in ordine all'integrità, all'oggettività e all'indipendenza di giudizio necessarie ai fini dell'erogazione dei servizi e dello svolgimento dei compiti istituzionali.
- 4. Pertanto, il dipendente:
- a) osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio;
- b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- c) non si esprime, in occasioni sociali o pubbliche di qualunque natura, su aspetti inerenti alla propria funzione o su singoli procedimenti o processi nei quali sia coinvolto, in particolare, con chi ha interesse diretto e immediato ai medesimi procedimenti o processi;
- d) non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione comparativa;
- e) non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare soggetti terzi.
- 5. Il dipendente, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni:

-non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in cambio di agevolazioni per le proprie;

-non richiede di conferire con i superiori gerarchici del dipendente pubblico che ha in carico il procedimento afferente a una sua questione privata, facendo leva sulla sua posizione gerarchica all'interno della Provincia.

Art. 11 - Comportamento in servizio

- 1. Nello svolgimento del servizio, il dipendente è tenuto, oltre all'esatto e diligente adempimento delle proprie mansioni e compiti con la necessaria flessibilità e secondo l'inquadramento professionale, anche al pieno rispetto dei doveri, che costituiscono parte integrante della propria obbligazione lavorativa nei confronti della Provincia di Cremona, di collaborazione, correttezza, lealtà, responsabilità, orientamento al servizio e al risultato, valorizzazione dei colleghi e dei sottoposti, lavoro in squadra e iniziativa.
- 3. A tutela del patrimonio pubblico, tutti i dipendenti
- utilizzano i materiali e tutte le attrezzature fornite dall'ente per le finalità di servizio;
- conformano il proprio comportamento a criteri e principi che siano idonei a garantire la massima efficienza ed economicità d'uso.
- 4. I dipendenti non attendono, durante l'orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio, e per tali si intendono anche ripetute conversazioni telefoniche private e l'accesso ai social network, compiuti anche attraverso apparecchio cellulare personale.
- 5. Nei periodi di assenza per malattia o infortunio non svolgono attività che possano ritardare il recupero psico-fisico.
- 6. Nei rapporti con i colleghi, con i superiori o subordinati, il dipendente tiene un comportamento ispirato a fiducia, collaborazione e correttezza, rispetta le differenze di genere e favorisce le pari opportunità. Evita atti e atteggiamenti caratterizzati da animosità o conflittualità e in nessun caso lede la dignità di colleghi e superiori o subordinati.

Art. 12 - Rapporti con il pubblico

- 1. Alle comunicazioni di posta elettronica il dipendente risponde di norma con lo stesso mezzo, in modo esaustivo e riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione dell'autore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo responsabile.
- 2. Nei rapporti con l'utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l'utente vi consente, è preferibile l'utilizzo della posta elettronica, fatte salve le norme che impongono forme di comunicazione specifiche.
- 3. In relazione agli uffici a diretto contatto con il pubblico, i dipendenti
- a) uniformano il proprio comportamento ai criteri di assistenza all'utenza, chiarezza, fermezza ed imparzialità;
- b) trattano gli utenti con la massima cortesia e disponibilità;
- c) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze;
- d) forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l'accesso ai servizi provinciali.
- 4. I dipendenti che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei servizi o analoghi documenti sugli standard di quantità e qualità sono obbligati al rispetto delle disposizioni in esse contenute.

Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Nell'ambito dei doveri di comportamento definiti dal Codice, gli obblighi, quando riferiti al personale con qualifica di dirigente, assumono una rilevanza particolare non solo per gli aspetti

etici ma anche per la responsabilità di garantire che i principi valoriali ed i comportamenti attesi siano effettivamente osservati dal personale appartenente all'ente. In particolare, i dirigenti

- ripartiscono i carichi di lavoro tra i dipendenti assegnati alle strutture dirette secondo esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa distribuzione; tengono conto, anche ai fini della valutazione della performance individuale, di ritardi o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti che determinino ricadute su altri il compimento in termini di attività e/o di adozione di decisioni di propria spettanza;
- forniscono indicazioni chiare e trasparenti, anche nell'ambito di apposte riunioni periodiche, in ordine agli obiettivi da raggiungere con riferimento sia al settore di appartenenza che all'ente nel suo complesso; danno conto, altresì, dei livelli di raggiungimento;
- controllano che la timbratura delle presenze dei dipendenti avvenga correttamente e segnalano all'ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali comportamenti ritenuti rilevanti sotto il profilo disciplinare;
- si pongono in posizione di ascolto attivo sia nei confronti dei propri collaboratori che nei confronti degli utenti, cui sono tenuti a rivolgersi con ampia disponibilità soprattutto se in condizione di difficoltà;
- curano il benessere organizzativo, prevedendo momenti di verifica e valutazione delle relative tematiche e disponendo gli opportuni interventi correttivi;
- curano la comunicazione interna e lo scambio di informazioni, quali elementi essenziali per un efficace funzionamento della organizzazione, privilegiando il contatto diretto interpersonale, e favoriscono la trattazione congiunta di tematiche trasversali;
- assicurano la massima trasparenza nell'ambito della valutazione del personale da attuarsi anche mediante accurati feed back, secondo le procedure previste nell'Ente;
- vigilano sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei propri dipendenti. In particolare, in sede di parere preventivo all'autorizzazione, devono effettuare una approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti come stabiliti per legge e/o dal Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 14 Disposizioni particolari per il personale impiegato con la modalità del lavoro agile

1.Il personale impiegato in lavoro agile ossia che presta la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro abituale, con il supporto di tecnologie che consentono il collegamento con l'Ente, garantisce la possibilità di essere contattato nei tempi e con le modalità concordate con il proprio dirigente. Se nel corso della giornata di lavoro agile subentrano esigenze personali impeditive della predetta contattabilità, il dipendente è tenuto a segnalare tale impedimento al proprio dirigente che valuterà la compatibilità di quanto segnalato con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. La mancata contattabilità nei tempi e nei modi concordati può assumere rilevanza a fini disciplinari.

2.Il dirigente impartisce disposizioni affinché, in occasione dello svolgimento del lavoro agile, sia riconosciuto e praticato il diritto del dipendente alla disconnessione, che ricomprende, altresì, il venir meno dell'obbligo di rispondere a chiamate telefoniche e ad e-mail di lavoro durante le fasce orarie nelle quali tale diritto è riconosciuto.

3.Il dipendente verifica ed assicura il buon funzionamento della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

4.Il dipendente garantisce la massima riservatezza sulle informazioni delle quali viene a conoscenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa ed assicura il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in relazione alle banche dati a disposizione e alle conversazioni telefoniche per motivi di servizio, in considerazione del luogo in cui si trova in lavoro agile e delle persone presenti nelle vicinanze mentre attua tale modalità della prestazione lavorativa.

5.Al lavoratore agile continuano ad applicarsi tutte le norme di cui al codice disciplinare e ai Codici di comportamento.

Art 15 - Violazione del Codice e collegamento con il sistema di misurazione e valutazione della Performance

- 1.Le violazioni del Codice accertate e sanzionate, al pari di altri illeciti disciplinari, sono considerate anche ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale, sia dei dipendenti, che dei dirigenti, con le relative conseguenze sul piano dell'attribuzione della premialità.
- 2.Il Nucleo di Valutazione, mediante l'espressione del proprio parere obbligatorio, assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" vigente, in relazione al rispetto del Codice ed ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti o dai dirigenti e della rispettiva attribuzione della premialità.

Art. 16 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

- 1. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del Codice, oltre che del Codice generale, sono attribuite ai dirigenti, agli organismi di controllo interno, al Nucleo indipendente di valutazione, al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'ufficio per i procedimenti disciplinari.
- 2. L'ufficio per i procedimenti disciplinari, che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al Codice generale e/o al Codice, ha l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare.
- 3. L'ufficio per i procedimenti disciplinari, sulla base delle segnalazioni ricevute e delle condotte illecite accertate, può proporre idonee modifiche ed opportuni aggiornamenti al Codice.
- 4. Il Codice rappresenta una delle misure di contrasto alla corruzione di carattere generale e trasversale contenute nel PPCT.
- 5. I contenuti del Codice, così come i temi connessi all'etica e alla legalità, saranno oggetto di specifica formazione con carattere obbligatorio per i dipendenti dell'ente, che sono tenuti a parteciparvi.

Art. 17 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal Codice, si fa espresso riferimento al Codice generale.